

REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1992

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle riserve della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1465/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3715/91⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1520/92⁽⁵⁾, fissa, per il 1992, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri;

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato

al regolamento (CEE) n. 3715/91 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questo peschereccio nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3715/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 6. 6. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 41.